

Guida ai referendum sulla giustizia

INDICE

Introduzione	<u>III</u>
Pro e contro dei referendum sulla giustizia	<u>1</u>
Le posizioni dei partiti sui referendum della giustizia	<u>14</u>
La storia dei referendum abrogativi, in quattro grafici	<u>19</u>
Glossario dei referendum sulla giustizia	<u>25</u>

Domenica 12 giugno gli elettori in Italia saranno chiamati a votare, dalle ore 7 alle ore 23, per i referendum abrogativi sulla giustizia. Al seggio elettorale gli elettori riceveranno cinque schede colorate, con altrettanti quesiti, a cui potranno esprimere una tra due preferenze: sì o no. Con il sì si chiede di modificare o abrogare le norme oggetto del singolo quesito referendario, con il no di lasciare le cose come stanno ora.

Per essere ritenuto valido, ognuno dei cinque referendum dovrà raggiungere il cosiddetto “quorum”, ossia il voto della maggioranza degli aventi diritto di voto.

In questo ebook gratuito abbiamo analizzato nel dettaglio che cosa chiedono i cinque referendum, quali sono le ragioni dei sì e dei no, che cosa è successo in passato con gli altri referendum abrogativi, e quali sono le dieci parole chiave da conoscere per arrivare preparati al voto.

Buona lettura,

Carlo Canepa,
responsabile editoriale di Pagella Politica

Pro e contro dei referendum sulla giustizia

Che cosa chiedono i cinque quesiti referendari e quali sono le ragioni dei favorevoli e dei contrari

L'abrogazione della legge Severino

Il primo dei cinque quesiti referendari [riguarda](#) l'incandidabilità e la decadenza dalle cariche pubbliche dei politici nel caso in cui questi abbiano commesso alcune tipologie di reato.

In Italia, i casi di incandidabilità e decadenza dei politici [sono stabiliti](#) dalla cosiddetta "legge Severino". Quest'ultima [è stata approvata](#) in via definitiva il 31 dicembre 2012 e ha preso il nome da Paola Severino, ministra della Giustizia nel governo Monti.

In base alla legge Severino, non possono essere candidati o decadono dalla carica di deputato, di senatore o di parlamentare europeo le persone condannate in via definitiva per reati particolarmente gravi, come mafia o terrorismo; per reati contro la pubblica amministrazione, come peculato, corruzione o concussione; e per delitti non colposi per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore a quattro anni. Soltanto per gli amministratori locali, la legge Severino prevede la sospensione temporanea del mandato anche in caso di condanna non definitiva. La sospensione dall'incarico può durare al massimo un anno e mezzo.

Quest'ultimo aspetto della legge Severino è quello più criticato dai sostenitori del sì ai quesiti referendari sulla giustizia. «A nostro parere, la sospensione dall'incarico per un amministratore locale dopo una sentenza di condanna non definitiva lede il diritto alla presunzione di innocenza sancito dalla nostra Costituzione», ha spiegato a Pagella Politica Paola Rubini, vicepresidente dell'Unione



**Fac-simile del primo quesito referendario sulla giustizia
– Fonte: Ministero dell'Interno**

delle camere penali, l'associazione che rappresenta gli avvocati penalisti italiani. «Tra l'altro a novembre 2021 il Parlamento ha recepito una direttiva europea del 2016 che ribadisce la necessità di tutelare il diritto alla presunzione di innocenza».

Se passasse il sì al quesito referendario sulla legge Severino, questa verrebbe totalmente abrogata, non solo la parte relativa agli amministratori locali condannati in via non definitiva. In sostanza, anche i condannati in via definitiva potrebbero candidarsi o continuare il proprio mandato, e verrebbe eliminata la sospensione automatica dall'incarico per gli amministratori locali in caso di condanna non definitiva. Il giudice potrà comunque decidere, caso per caso, se vietare a un persona condannata in via definitiva di ricoprire incarichi pubblici.

Secondo Alfonso Gianni, rappresentante del “Comitato per il No ai referendum sulla giustizia”, promosso dal [Coordinamento per la democrazia costituzionale](#), la legge Severino «è una misura assolutamente logica e necessaria, che deriva direttamente dall’articolo 54 della nostra Costituzione», secondo cui le funzioni pubbliche [devono essere svolte](#) «con disciplina e onore».

«Il comportamento delle persone che occupano cariche pubbliche deve essere ancor più trasparente e virtuoso rispetto a quello dei normali cittadini, perché hanno responsabilità dirette nei confronti della comunità», ha detto Gianni a Pagella Politica. Il rappresentante del Comitato ha riconosciuto che bisognerebbe «correggere» la disparità di trattamento riservata agli amministratori locali, ma ha comunque ribadito che cancellare l’intera legge Severino «non sarebbe accettabile».

La limitazione delle misure cautelari

Il secondo dei cinque quesiti referendari sulla giustizia [va a modificare](#) le basi su cui possono essere disposte le cosiddette “misure cautelari”, ossia quei provvedimenti che un giudice può disporre su richiesta del pubblico ministero verso una persona, non ancora condannata in via definitiva, per esigenze, appunto, “di cautela”. Tra queste misure ci sono gli arresti domiciliari, la custodia cautelare in carcere o quella in un luogo di cura.

Oggi, in base all'articolo 274 del codice di procedura penale, le misure cautelari [possono essere disposte](#) a fronte di gravi indizi di colpevolezza e nei casi in cui ci sia il pericolo di fuga dell'indagato, di inquinamento delle prove, di compimento di nuovi e gravi reati o della reiterazione del reato per cui si è accusati. In quest'ultimo caso, la custodia cautelare si può applicare solo se la pena massima prevista per il reato in questione è superiore a quattro anni, o a cinque anni se il giudice intende disporre la custodia cautelare in carcere.

Il quesito interviene proprio su questo aspetto della normativa. Se la modifica venisse approvata, un giudice potrebbe disporre la custodia cautelare in carcere, per esempio, solo se – a fronte di gravi indizi di colpevolezza ma in assenza di pericolo di fuga o inquinamento delle prove – ritenesse ci sia il concreto pericolo che l'indagato possa commettere reati con l'uso di armi, con la criminalità organizzata o contro l'ordine costituzionale. Non, per esempio, se ritenesse ci sia il concreto pericolo che venga reiterato un reato come lo spaccio aggravato o la corruzione.

REFERENDUM POPOLARE

**Limitazione delle misure cautelari:
abrogazione dell'ultimo inciso dell'art. 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale,
in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale**

Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di procedura penale) risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 274, comma 1, lettera c), limitatamente alle parole: "o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni."?

SI

NO

FAC-SIMILE
FORMATO FINITO: CM 41x22

Fac-simile del secondo quesito referendario sulla giustizia – Fonte: Ministero dell'Interno

Secondo i sostenitori del sì, negli ultimi anni l'Italia ha assistito a un aumento sproporzionato dei provvedimenti di custodia cautelare, quando questa dovrebbe invece essere un'eccezione. «Lo sbilanciamento è dimostrato dai dati recentemente pubblicati dal ministero della Giustizia secondo cui il totale delle riparazioni, ossia dei risarcimenti, per ingiusta detenzione ammontava a più di 24 milioni di euro nel 2021», ha spiegato Rubini a Pagella Politica. Secondo la relazione citata da Rubini, nel 2021 i singoli risarcimenti per ingiusta detenzione [ammontavano](#) in media a circa 43 mila euro per persona risarcita.

Secondo i sostenitori del no, oggi le possibilità di applicazione del provvedimento di custodia cautelare sono già opportunamente circoscritte proprio per evitare possibili abusi, e una loro ulteriore limitazione comporterebbe un rischio per la sicurezza dei cittadini. Curiosità: quanto chiesto dal secondo quesito referendario [contraddice](#) quanto promesso dalla Lega di Matteo Salvini nel proprio programma per le elezioni politiche del 2018.

La separazione delle funzioni tra magistrati

Il terzo quesito del referendum sulla giustizia, tra i più discussi, [riguarda](#) la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e requirenti. I primi svolgono la funzione di giudice, mentre i secondi corrispondono ai pubblici ministeri (i cosiddetti “pm”), quindi all'accusa. Oggi in Italia tutti i magistrati seguono lo stesso percorso formativo e nel corso della carriera [possono decidere](#) di cambiare funzione, passando dal ruolo di giudice a quello di pm, fino a quattro volte.

Il quesito referendario [punta a eliminare](#) la possibilità per giudici e pm di cambiare la propria funzione nel corso della carriera. Se passasse il sì, il magistrato dovrà dunque scegliere se esercitare la funzione di giudice o quella di pm, e non potrà poi modificare la sua decisione.

Secondo i sostenitori del sì, il successo del quesito referendario aiuterebbe a garantire una maggiore imparzialità dei giudici. «Agli occhi di un cittadino sottoposto a processo, sapere che il proprio giudice ha svolto per diversi anni il ruolo pubblico ministero non è una garanzia di imparzialità», ha spiegato Rubini a Pagella Politica. Secondo i sostenitori del no, invece, la magistratura dovrebbe essere un corpo unico e quindi non è possibile imporre una separazione definitiva, all'inizio della carriera, tra le funzioni requirenti e giudicanti. «Nella magistratura ci deve essere un comune sentire, proprio per questo abbiamo un corpo unico», ha detto Gianni del Comitato per il No.

REFERENDUM POPOLARE

Separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati

Volete voi che siano abrogati: "l'Ordinamento giudiziario" approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 192, comma 6, limitatamente alle parole: "... salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura"; la legge 4 gennaio 1963, n. 1 (Disposizioni per l'armonico degli organi della Magistratura e per le promozioni, nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 18, comma 3; "La Commissione di scrutinio dichiara, per ciascun magistrato scrutinato, se è idoneo a funzioni direttive, se è idoneo alle funzioni giudicanti o alle requirenti o ad entrambe, ovvero alle una o preferenza delle altre"; il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, recante "Istituzione della Società superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di inquadro e formazione degli uffici giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati", a norma dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150; nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 23, comma 1, limitatamente alle parole: "nonché per il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa"; il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante "Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati", a norma dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150; nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, in particolare dall'art. 2, comma 4 della legge 30 luglio 2007, n. 111 e dall'art. 3 bis, comma 4, lettera b) del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, in legge 22 febbraio 2010, n. 24, limitatamente alle seguenti parti: art. 11, comma 2, limitatamente alle parole: "durata e periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti"; art. 13, riguardo alla rubrica del medesimo, limitatamente alle parole: "il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa"; art. 13, comma 1, limitatamente alle parole: "il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa"; art. 13, comma 3; "3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito all'interno dello stesso distretto, né con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall'interessato, per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, che agli elementi forniti dal capo dell'ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti a funzioni requirenti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostanzialmente al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché sostanzialmente al presidente della corte d'appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima"; art. 13, comma 4; "4. Ferma restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all'interno dello stesso distretto, all'interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il trattamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il trattamento di secondo grado può avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanzina pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento"; art. 13, comma 5; "5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l'anzianità di servizio è valutata unitamente alle attribuzioni specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche"; art. 13, comma 6; "6. La limitazione di cui al comma 3 non opera per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all'art. 10, commi 15 e 16, nonché, limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dello stesso art. 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa"; il decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, in legge 22 febbraio 2010, n. 24 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: "il trasferimento d'ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, previsto dall'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160";

SI

NO

FAC-SIMILE
FORMATO FINITO CM 41x22

Fac-simile del terzo quesito referendario sulla giustizia - Fonte: Ministero dell'Interno

Anche la riforma del Consiglio superiore della magistratura (Csm), l'organo di autogoverno della magistratura, [approvata](#) alla Camera e ora [in discussione](#) in Commissione Giustizia al Senato, interviene su questo punto e [prevede](#) che i magistrati possano chiedere il passaggio dalle funzioni di giudice a quelle di pm (o viceversa) solo una volta nel corso della propria carriera.

La valutazione dei magistrati

Il quarto quesito riguarda le modalità con cui viene valutata la professionalità dei magistrati. Ogni quattro anni infatti i magistrati ricevono una valutazione del loro operato, espressa con tre possibili giudizi: “positiva”, quando tutti i parametri sono soddisfacenti; “non positiva”, quando vengono individuate carenze in relazione ad almeno un parametro; e “negativa”, quando ci sono carenze ritenute gravi per almeno due parametri.

Le valutazioni sono effettuate dai consigli giudiziari, gli organi “ausiliari” del Csm. I consigli giudiziari sono presenti in ognuno dei 26 distretti di Corte d’Appello e sono composti da magistrati eletti sul territorio, dal presidente della Corte d’Appello e dal suo procuratore generale. A questi componenti “togati” si aggiungono alcuni avvocati e professori universitari, che partecipano come membri “laici”. Il numero complessivo di componenti di ogni consiglio giudiziario varia in base al numero di magistrati in servizio nei vari distretti. Attualmente, solo i membri “togati” partecipano attivamente alla valutazione dei magistrati, mentre i componenti “laici” sono esclusi. Il referendum chiede che anche i membri laici, ossia gli avvocati e i professori universitari, possano partecipare alle valutazioni.

«Il fatto che anche gli avvocati possano essere parte attiva nel giudizio di un magistrato potrà sicuramente essere determinante per attenuare il peso delle correnti», ha detto Rubini a Pagella Politica. I sostenitori del no invece sostengono che la questione – così come quella relativa alle modalità di candidatura per il Csm, che vedremo a breve – dovrebbe essere risolta «per via legislativa, e non referendaria, anche per la loro marginalità». In ogni caso, il “No” del

REFERENDUM POPOLARE

**Partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni
del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari.
Abrogazione di norme in materia di composizione
del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari
e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte**

Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, recante «Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera c) della legge 25 luglio 2005, n. 150», risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art. 8, comma 1, limitatamente alle parole "esclusivamente" e "relative all'esercizio delle competenze di cui all'art. 7, comma 1, lettera a)"; art. 16, comma 1, limitatamente alle parole: "esclusivamente" e "relative all'esercizio delle competenze di cui all'art. 15, comma 1, lettere a), d) ed e)»?

SI

NO

FAC-SIMILE
FORMATO FINITO: CM 41x22

Fac-simile del quarto quesito referendario sulla giustizia – Fonte: Ministero dell'Interno

Comitato è motivato dal fatto che il quesito aprirebbe alla possibilità che, durante un dibattito, un giudice debba confrontarsi con un avvocato che poi potrebbe influenzare, con il suo voto, un eventuale avanzamento di carriera. «Dobbiamo rimuovere tutte le possibili situazioni in cui avvocati e magistrati possano ingraziarsi tra loro, a tutela dell'indipendenza e della serenità di questi ultimi», ha detto Gianni.

Al netto delle opinioni, secondo i dati più recenti del Csm, negli ultimi anni le valutazioni dei magistrati sono state quasi sempre positive: dal 2008 al 2016 la quota di pareri favorevoli non è mai scesa sotto il 97 per cento, con un minimo del 97,2 per cento nel 2015 e un massimo del 99,6 per cento nel 2015. L'anno con il maggior numero di valutazioni negative è stato il 2009: 20 su 1.378, l'1,5 per cento.

Anche su questo tema, come già per la separazione delle funzioni

tra giudici e pm, interviene la riforma del Csm ora all'esame del Senato. Il testo, che andrà al voto dell'aula dopo il 12 giugno, intende sostituire il sistema attuale introducendo, per ogni magistrato, un fascicolo di valutazione che raccolga i dati statistici sulle sue attività.

Le firme per la candidatura al Csm

L'ultimo quesito del referendum è relativo alle modalità con cui i magistrati interessati possono candidarsi al Csm. Al momento, infatti, è necessario che ogni candidatura sia accompagnata da almeno 25 firme (e massimo 50) raccolte tra altri magistrati. Il quesito chiede di abrogare quest'obbligo, facilitando quindi le procedure.

Secondo i sostenitori del sì, il successo di questo quesito è un altro tassello per attenuare il potere delle correnti all'interno del Csm. «Venticinque firme sembrano poche, ma sono una delle espressioni della logica delle correnti, ossia che ciascun magistrato offre la propria firma solo a determinati magistrati», ha detto Rubini a Pagella Politica.

Secondo i sostenitori del no, invece, i processi elettorali sono sempre basati sulla conoscenza dei singoli candidati da parte degli elettori. Di conseguenza, secondo Gianni «è logico che, anche nella magistratura, chi si candida deve partire da una base di consenso minima», ossia le 25 firme.

REFERENDUM POPOLARE

Abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura

Volete voi che sia abrogata la legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 25, comma 3, limitatamente alle parole "unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell'art. 23, né possono candidarsi a loro volta"?

SI

NO

FAC-SIMILE
FORMATO FINITO CM. 41x22

**Fac-simile del quinto quesito referendario sulla giustizia
– Fonte: Ministero dell'Interno**

Le posizioni dei partiti sui referendum della giustizia

Dalla Lega al Movimento 5 stelle, ecco come voteranno le principali forze politiche in Parlamento sui cinque quesiti del 12 giugno

Il fronte dei favorevoli

Tra i principali partiti italiani, la Lega è quello più favorevole ai referendum sulla giustizia. Come detto in precedenza, il partito di Matteo Salvini è infatti tra i promotori dei referendum.

Il 23 maggio, durante il consiglio federale del partito, Salvini [ha ribadito](#) il sì della Lega e ha annunciato per le settimane successive centinaia di banchetti in tutta Italia per informare i cittadini sui referendum. Tra le altre cose, il 21 maggio, in un intervento all'assemblea regionale di "Lombardia ideale", il movimento civico del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, Salvini aveva lamentato un «silenzio mediatico pazzesco» sui referendum. Tra marzo e aprile, però, lo stesso segretario della Lega [aveva smesso di parlare](#) sui social del voto referendario. In un'intervista al Corriere della Sera del 14 aprile, Salvini [si era giustificato](#) dicendo che i temi all'ordine del giorno in quel momento erano sostanzialmente la guerra in Ucraina, il Covid-19 e le bollette dell'energia.

Oltre alla Lega, anche Forza Italia è favorevole a tutti e cinque i quesiti referendari sulla giustizia. Il 21 maggio, durante il suo intervento alla convention di Forza Italia a Napoli, il presidente del partito, Silvio Berlusconi, [ha dichiarato](#) che i referendum sulla giustizia sono «fondamentali» e il loro successo potrebbe «contribuire a cambiare davvero il rapporto fra lo Stato e il cittadino e fare dell'Italia un Paese più garantista e quindi più libero».

Anche [Italia viva](#) di Matteo Renzi e [Azione](#) di Carlo Calenda si sono espressi a favore di tutti e cinque i referendum.

I distinguo di Fratelli d'Italia

Tra i partiti che hanno espresso alcuni dubbi sui quesiti referendari c'è invece Fratelli d'Italia.

A luglio 2021, la presidente del partito Giorgia Meloni [si è schierata](#) a favore della separazione delle carriere dei magistrati, dell'eliminazione delle firme per le candidature al Csm e della possibilità per gli avvocati di valutare l'operato dei magistrati, mentre si è detta contraria sia alla limitazione della custodia cautelare sia all'abolizione della "legge Severino".

La posizione di Meloni [è stata sostanzialmente confermata](#) il 20 maggio dalla deputata Carolina Varchi, capogruppo di Fdi in Commissione Giustizia alla Camera, in un'intervista a TgPlus, il telegiornale online della rete televisiva Cusano Italia tv.

La libertà di voto nel Pd

«Il Partito democratico non è una caserma e men che meno su questi temi. C'è la libertà dei singoli, essa rimane a maggior ragione per una materia come questa, così complessa, rispetto a quesiti molto diversi tra di loro», [ha dichiarato](#) il segretario del Pd Enrico Letta il 17 maggio durante il suo intervento alla direzione nazionale del partito. Pur sottolineando la libertà di voto, Letta ha comunque precisato che, a suo parere, «una vittoria dei sì in questi referendum aprirebbe più problemi di quanti ne risolverebbe».

A differenza di Letta, alcuni esponenti del Pd si sono detti invece favorevoli ad alcuni dei cinque quesiti referendari. «Io ribadisco i miei tre sì: separazione delle carriere, custodia cautelare e legge Severino. Per affermare il valore della presunzione di innocenza e dei diritti della difesa», [aveva scritto](#) su Twitter il sindaco di Bergamo Giorgio Gori il 14 maggio.

La contrarietà del M5s

Il Movimento 5 stelle è il partito più contrario ai referendum sulla giustizia. «I quesiti referendari sulla giustizia offrono una visione parziale e sicuramente sono inadeguati a migliorare il servizio e a rendere più efficiente e più equo il servizio della giustizia», [aveva detto](#) tra le altre cose il presidente del M5s Giuseppe Conte il 16 febbraio, dopo la [decisione](#) della Corte costituzionale sull'ammissibilità dei referendum.

Nelle ultime settimane la contrarietà del M5s è stata ribadita anche da altri esponenti del partito. «Questi quesiti hanno un sapore propagandistico e non di sostanza. Andrebbero comunque a peggiorare il sistema giudiziario», [ha dichiarato](#) tra le altre cose la senatrice del M5s Alessandra Maiorino in un'intervista a Rainews24 il 13 maggio. Più nel dettaglio, Maiorino ha detto che i quesiti che preoccupano di più il M5s sono quello sull'abolizione della "legge Severino", quello che punta a introdurre la possibilità per gli avvocati di contribuire alla valutazione dei magistrati e quello che vuole limitare la custodia cautelare.

La storia dei referendum abrogativi, in quattro grafici

Numeri alla mano, quanti hanno avuto successo, quanti hanno raggiunto il quorum, quali sono le regioni che votano di più e qual è l'impatto del numero dei quesiti

Quanti hanno raggiunto il quorum


Il primo referendum abrogativo in Italia [si è tenuto](#) nel 1974 e ha riguardato il divorzio: votò l'88 per cento degli elettori e i contrari all'abolizione del divorzio vinsero con il 59 per cento dei consensi. Da allora si sono tenuti altri 66 referendum abrogativi.

Nel complesso, dunque, in 48 anni in Italia gli elettori sono stati chiamati a esprimersi su 67 quesiti referendari abrogativi. In 28 casi, il 42 per cento del totale, non si è raggiunto il quorum, mentre in 39 casi, il 58 per cento, sì.

L'affluenza media è stata pari al 52 per cento, che sale al 68 per cento in media quando il quorum è stato raggiunto e fermandosi al 31 per cento quando invece il quorum è stato mancato. La maggiore affluenza si è registrata proprio con il referendum sul divorzio, mentre quella minore nei tre referendum del 2009 sulla legge elettorale, dove votò solo il 23 per cento degli elettori.

REFERENDUM ABROGATIVI

I referendum abrogativi tenuti in Italia dal 1974 al 2022



Fonte: Ministero dell'Interno


Quanti referendum hanno avuto successo

Tra i soli referendum che hanno effettivamente raggiunto il quorum, in 16 casi, il 41 per cento, i no hanno prevalso, mentre in 23 casi, il 59 per cento, sono stati i favorevoli all'abrogazione a vincere. In cinquant'anni, quindi, i referendum che hanno avuto successo sono stati 23 su 67: circa uno su tre.

Nei referendum dove il quorum è stato raggiunto il Sì ha ottenuto in media l'80 per cento dei voti, mentre in quelli dove non è stato raggiunto si sale all'81 per cento. Complessivamente l'80 per cento dei votanti ha votato in media a favore dell'abrogazione.

REFERENDUM ABROGATIVI

I referendum abrogativi tenuti in Italia dal 1974 al 2022



Fonte: Ministero dell'Interno

Quali sono le aree del Paese che votano di più

La distribuzione dei voti ai referendum abrogativi del passato [mostra](#) che l'affluenza al voto cambia tra le diverse aree del Paese.

Posta l'affluenza nazionale per referendum a 100, il Nord-Est ha avuto un'affluenza media pari a 113, il Nord-Ovest a 107, il Centro a 106 e il Sud e le Isole a 84. In media, quindi il Mezzogiorno ha un'affluenza inferiore del 25 per cento rispetto al Nord-Est.

REFERENDUM ABROGATIVI

I referendum abrogativi tenuti in Italia dal 1974 al 2022

1974

Affluenza media per tornata referendaria 74,2%  95,3%



CLICCA SUL GRAFICO PER APRIRE
LA VERSIONE INTERATTIVA ↗

Fonte: Ministero dell'Interno

Storicamente, la regione con la maggiore affluenza è l'Emilia-Romagna, dove in media l'affluenza è il 20 per cento in più di quella nazionale. Dopo ci sono il Veneto e la Toscana, seguite dal Piemonte. La regione che ha partecipato di meno ai referendum abrogativi è la Calabria, dove l'affluenza media è del 25 per cento più bassa rispetto alla media nazionale, poco sotto Campania e Sicilia.

Il numero dei quesiti conta?

Il 12 giugno i quesiti su cui votare saranno cinque. In passato la numerosità dei quesiti ha inciso sull'affluenza degli elettori? La risposta sembra essere di no: un maggior numero di quesiti non porta a una maggiore affluenza. Tra i due elementi non sembra dunque esserci una relazione.

Nel 1997 e nel 2000 gli elettori furono chiamati a votare sette quesiti, con un'affluenza tra il 30 e il 32 per cento, mentre nel 1993, a fronte di otto quesiti, l'affluenza fu del 77 per cento. Nel 2005, con quattro quesiti, si recò al voto il 26 per cento dell'elettorato, mentre nel 2011, sempre con quattro quesiti, votò il 55 per cento.


In generale, i dati suggeriscono che a partire dalla seconda metà degli anni Novanta i referendum hanno perso l'interesse degli elettori. Se prima il raggiungimento del quorum era tendenzialmente la normalità (il 1990 è stata l'unica eccezione), dal 1997 è diventato un evento eccezionale. A essere falliti sono infatti stati i sette quesiti

del 1997, quello del 1999, i sette del 2000, i due del 2003, i quattro del 2005, i tre del 2009, fino ad arrivare ai quattro del 2011 che furono i primi a raggiungere il quorum dopo 15 anni di fallimenti. Nel 2016, con il referendum sulle trivelle, il quorum non venne raggiunto di nuovo.

Negli ultimi 25 anni le richieste dei referendum sono passate solo quando c'è stato un forte interesse sull'argomento nell'opinione pubblica e quando anche i partiti si sono schierati apertamente in campagna elettorale a favore di una posizione.

REFERENDUM ABROGATIVI

I referendum abrogativi tenuti in Italia dal 1974 al 2022



Fonte: Ministero dell'Interno

Glossario dei referendum sulla giustizia

Da “abrogativo” a “Severino”, passando per
“Csm” e “quorum”: ecco le dieci parole chiave da
conoscere sul voto del 12 giugno

Abrogativo

I referendum sulla giustizia indetti per il prossimo 12 giugno sono referendum abrogativi: puntano a eliminare, del tutto o in parte, una serie di leggi attualmente in vigore. Gli elettori dovranno dunque votare Sì o No ai cinque quesiti.

Chi vota Sì è favorevole alla cancellazione, totale o parziale, delle norme oggetto dei quesiti, mentre chi vota No è contrario alle modifiche proposte, e vuole quindi che le leggi attualmente in vigore non vengano cambiate.

Consiglio superiore della magistratura

È l'organo che governa la magistratura in Italia: tra le altre cose, [decide](#) le assunzioni, i trasferimenti e le promozioni di tutti i magistrati italiani, e valuta il loro lavoro.

I membri del Csm [sono 27](#) e contano: il presidente della Repubblica, membro di diritto e capo del Csm; il primo presidente della Corte di Cassazione; il procuratore generale presso la Corte di Cassazione; 16 membri “togati” eletti tra i magistrati di tutta Italia; e infine 8 membri “laici”, eletti dal Parlamento in seduta comune tra i professori ordinari in materie giuridiche e gli avvocati con almeno 15 anni di esercizio della professione.

Firme

Per quanto riguarda l'elezione dei membri “togati” del Csm, al momento è necessario che ogni magistrato raccolga almeno 25 firme (e massimo 50), raccolte tra altri magistrati, a sostegno della propria candidatura. Tra i cinque referendum (vedi la voce “Quesiti”), il quinto quesito punta a eliminare completamente questo obbligo.

Misure cautelari

Sono i provvedimenti – come gli arresti domiciliari, la custodia in carcere o in luogo di cura – che un giudice può disporre verso una persona, non ancora condannata in via definitiva, per esigenze, appunto, “di cautela”. In base all’articolo 274 del codice di procedura penale, le misure cautelari [possono essere disposte](#) a fronte di gravi indizi di colpevolezza e nei casi in cui ci sia il pericolo di fuga dell’indagato, di inquinamento delle prove, di compimento di nuovi e gravi reati o della reiterazione del reato per cui si è accusati.

In quest’ultimo caso, la custodia cautelare si può applicare solo se la pena massima prevista per il reato in questione è superiore a quattro anni, o a cinque anni se il giudice intende disporre la custodia cautelare in carcere.

Il secondo quesito [interviene](#) proprio su questo aspetto della normativa. Se la modifica venisse approvata, un giudice potrebbe disporre una misura cautelare solo se – a fronte di gravi indizi di colpevolezza ma in assenza di pericolo di fuga o inquinamento delle prove – ritenesse ci sia il concreto pericolo che l’indagato possa commettere reati con l’uso di armi, con la criminalità organizzata o contro l’ordine costituzionale. Non, per esempio, se ritenesse ci sia il concreto pericolo che venga reiterato un reato come lo spaccio aggravato o la corruzione.

Promotori

Secondo la Costituzione, per indire un referendum abrogativo [è necessaria](#) la richiesta di almeno cinque consigli regionali, oppure la raccolta delle firme di 500 mila elettori da depositare alla Corte di Cassazione, l’organo più alto della giustizia in Italia. Nel caso

dei cinque referendum sulla giustizia, la raccolta firme [è iniziata](#) a luglio 2021 ed [è stata organizzata](#) dal comitato promotore “Giustizia Giusta”, formato dalla Lega e dal Partito radicale.

Allo stesso tempo, però, nove consigli regionali (quello della Basilicata, del Friuli-Venezia Giulia, della Liguria, della Lombardia, del Piemonte, della Sardegna, della Sicilia, dell’Umbria e del Veneto) [hanno comunicato](#) alla Corte di Cassazione il loro sostegno ai quesiti referendari, rendendo di fatto ininfluente la raccolta firme.

Quesiti

Sono le richieste su cui gli elettori devono esprimere il Sì o il No in un referendum abrogativo (vedi la voce “Abrogativo”).

Per quanto riguarda i referendum sulla giustizia, i quesiti sono cinque ([qui i testi integrali](#)): il primo sull’abolizione della cosiddetta “legge Severino”, che stabilisce l’incandidabilità di politici e amministratori locali condannati; il secondo, sulla limitazione del procedimento di custodia cautelare, ossia la carcerazione preventiva prima della sentenza definitiva; il terzo, sulla separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri; il quarto, sulla possibilità per gli avvocati di contribuire alla valutazione dei magistrati; e il quinto sull’eliminazione delle firme per le candidature al Csm.

Un sesto quesito, che puntava a introdurre la responsabilità civile diretta dei magistrati, [è stato ritenuto inammissibile](#) dalla Corte costituzionale a febbraio.

Quorum

È la soglia minima affinché una votazione sia valida. In base all'articolo 75 della nostra Costituzione, il quorum per un referendum abrogativo [è fissato](#) al 50 per cento più uno degli aventi diritto.

Per i referendum sulla giustizia, [è fissato](#) a circa 26 milioni di votanti.

Riforma del Csm

Due dei cinque quesiti referendari sulla giustizia affrontano questioni su cui al momento interviene anche la riforma del Csm (la cosiddetta “riforma Cartabia”), [approvata](#) alla Camera e ora [in discussione](#) in Commissione Giustizia al Senato.

Più nel dettaglio, il quesito referendario sulla separazione delle funzioni dei magistrati [punta a eliminare](#) del tutto la possibilità per i magistrati di passare dalle funzioni di pubblici ministeri a quelle del giudice (o viceversa) nell'arco della propria carriera, mentre la riforma del Csm punta a ridurre i passaggi di funzione a un massimo di uno, a fronte dei quattro permessi oggi dalla legge.

Per quanto riguarda la valutazione dei magistrati, i referendum sulla giustizia [puntano a estendere](#) anche ai membri “laici”, ossia gli avvocati e i professori universitari, la possibilità di valutare il lavoro dei magistrati. Ad oggi, infatti, la valutazione è riservata solo ai membri “togati”, quindi agli stessi magistrati. La riforma del Csm vuole invece modificare l'intero sistema attuale di valutazione introducendo, per ogni magistrato, un fascicolo di valutazione che raccolga i dati statistici sulle sue attività.

Separazione delle funzioni

A oggi in Italia tutti i magistrati seguono lo stesso percorso formativo e nel corso della carriera [possono decidere](#) di cambiare funzione, passando dal ruolo di giudice a quello del pubblico ministero – colui che svolge le funzioni dell'accusa – fino a quattro volte.

Il terzo quesito referendario punta a eliminare la possibilità per giudici e pm di cambiare la propria funzione nel corso della carriera. Se vincessero i Sì, il magistrato dovrà dunque scegliere se esercitare la funzione di giudice o quella di pm all'inizio della carriera, e non potrà poi modificare la sua decisione.

Severino

È il nome con cui viene chiamata la legge, [approvata](#) in via definitiva nel 2012, che ha stabilito una serie di norme sull'incandidabilità e la decadenza dalle cariche pubbliche dei politici nel caso in cui questi abbiano commesso alcune tipologie di reato. La legge prende il nome da Paola Severino, ex ministra della Giustizia del governo Monti.

Il primo dei cinque quesiti referendari (vedi la voce “Quesiti”) [punta a eliminare](#) questa legge.

Ebook realizzato da

